

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2950

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, PECCHIOLI, FABBRI,  
GUALTIERI, BONO PARRINO, FIOCCHI e CORLEONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1991

—————  
Criteri di indicizzazione e automatico adeguamento degli  
stipendi dei magistrati e dell'indennità parlamentare  
—————

ONOREVOLI SENATORI. — I Comitati consultivi, nominati dai Presidenti delle due Camere, nell'ambito dei rispettivi Uffici di Presidenza per l'esame delle questioni relative all'indennità parlamentare, hanno concluso il 18 luglio 1991 il lavoro «istruttorio» loro affidato, approvando un documento che sarà illustrato agli Uffici di Presidenza del Senato e della Camera dei deputati, rispettivamente dal senatore De Giuseppe, Vice Presidente del Senato, e dall'onorevole Zolla, Vice Presidente della Camera.

Il predetto documento contiene — oltrechè considerazioni e proposte in ordine a questioni di stretta competenza degli Uffici di Presidenza delle Camere e che non sarebbe corretto anticipare in questa sede — anche alcune raccomandazioni di modifi-

che legislative ritenute indispensabili per correggere talune distorsioni in atto in materia di indennità parlamentare.

La prima di queste modifiche riguarda la soppressione del meccanismo — rivelatosi perverso — del cosiddetto «allineamento» stipendiale previsto dalla normativa vigente per i magistrati e i cui effetti si ripercuotono anche sull'indennità parlamentare in virtù della automatica parametrizzazione di tale indennità — prevista dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, — alle retribuzioni dei magistrati.

La sollecitazione espressa nel documento approvato dai Comitati consultivi ha fatto sì che il disegno di legge che prevede la soppressione del suddetto meccanismo (atto Camera n. 4465, già approvato dal

Senato) sia stato rapidamente esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I e II della Camera dei deputati, le quali ne hanno già chiesto e ottenuto il trasferimento alla sede legislativa. Pertanto è pressochè certo che tale disegno di legge possa essere trasformato in legge prima della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive.

Fra le modifiche richieste dal Comitato consultivo la prima è relativa ai criteri di indicizzazione. La determinazione dell'indennità parlamentare è, fin dal 1965, legata al trattamento dei componenti dell'altro potere costituzionale: quello giudiziario. Si è trattato di una scelta volta ad evitare una diretta determinazione del proprio trattamento. Come è noto, alla fine degli anni '70, nel ridefinire il trattamento dei magistrati ed al fine di evitare una periodica contrattazione, si scelse un criterio di automatico adeguamento degli stipendi di tale categoria agli andamenti di un paniere di retribuzioni che, allora ed anche in successive modificazioni, fu limitato al settore del pubblico impiego. È emersa rapidamente la incongruità di un sistema che, tentando di sfuggire ad una determinazione diretta, finiva col ricadere nella medesima situazione in quanto il paniere delle retribuzioni di riferimento era pur sempre determinato in sede parlamentare, con l'approvazione delle leggi di copertura degli oneri finanziari conseguenti alla contrattazione. Fra le altre critiche al meccanismo di indicizzazione allora individuato si deve poi ricordare quella legata al sistema di acconti nel secondo e terzo anno del triennio. In una fase di inflazione calante, infatti, attribuire nel secondo e terzo anno un acconto pari al 30 per cento della precedente percentuale di aumento rischia o di determinare un'ingiustificata aspettativa di inflazione o di attribuire un ingiustificato aumento alle categorie interessate.

Con il presente disegno di legge si interviene su entrambe queste distorsioni. In primo luogo si individua un determinato paniere di riferimento: il complesso delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati secondo l'indice calcolato

annualmente dall'Istituto nazionale di statistica. Si può sostenere che nel lungo periodo l'indice indicato per il futuro finisce con l'essere equivalente a quello attualmente in vigore. Basta considerare l'andamento, negli anni '80, delle retribuzioni pubbliche e private. Nel primo quinquennio le retribuzioni pubbliche crescono in modo assai contenuto, e meno di quelle private, mentre nel secondo quinquennio si assiste ad un'impennata delle retribuzioni pubbliche in ben due successivi contratti. Il sistema proposto consente un incremento equilibrato e soprattutto, attraverso la ponderazione tra i due aggregati dei dipendenti pubblici e privati, consente di evitare che eventuali concessioni in materia di pubblico impiego si riflettano automaticamente sul trattamento dei parlamentari «concedenti». In secondo luogo la proposta interviene sui meccanismi di acconto del secondo e terzo anno attraverso un duplice meccanismo di desensibilizzazione. In primo luogo gli acconti sono parametrati non più alla percentuale di incrementi ottenuti rispetto al triennio precedente, ma al valore assoluto di tali incrementi. La differenza è evidente. Parametrare gli acconti in termini percentuali significa avere come base di computo il nuovo stipendio del triennio, parametrarli al valore assoluto significa avere come riferimento lo stipendio del precedente triennio e quindi l'ammontare degli acconti è, percentualmente, meno rilevante. Il secondo meccanismo di desensibilizzazione deriva dalla introduzione di una cadenza semestrale degli acconti. Conseguente a tale scelta il fatto che nel primo semestre di ciascuno dei due anni l'acconto sarà pari al 15 e non al 30 per cento della cifra ottenuta per il triennio precedente. Non si tratta di una scelta con finalità punitive, ma di una adesione ai meccanismi correnti di erogazione degli incrementi contrattuali alle categorie dei lavoratori dipendenti pubblici e privati che fanno largamente uso della tecnica dello scaglionamento degli incrementi. Si tratta dunque di una ipotesi di razionalizzazione che elimina molte incongruenze e molte occasioni di polemica.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. All'articolo 11 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come modificato dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

«Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dai lavoratori dipendenti pubblici e privati per le voci retributive calcolate dall'Istituto nazionale di statistica ai fini dell'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione dell'indennità integrativa speciale»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli stipendi al 1° gennaio ed al 1° luglio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, di una cifra pari al 15 per cento della somma percepita per il precedente triennio, salvo conguaglio a decorrere dal 1° gennaio del primo anno del triennio successivo».

2. La presente legge si applica con decorrenza 1° gennaio 1992.